



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTO** il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i;

**VISTO** il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio e s.m.i;

**VISTO** il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

**VISTA** la legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

**VISTO** il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto-legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001 con cui è definita la strategia di impiego dei

fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e modificato con decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018 e decisione C(2020) del 20 gennaio 2020, che individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione";

**VISTO** il Programma Operativo Nazionale PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riprogrammato con decisione della Commissione Europea (2017) n. 8928 del 18 dicembre 2017, con decisione della Commissione Europea C(2018) n. 9099 del 19.12.2018, con decisione di esecuzione C(2019)4309 della Commissione del 06.06.2019, con decisione di esecuzione C(2020) 2384 del 14.04.2020 della Commissione, con decisione di esecuzione C(2020) 9323 del 15.12.2020 e da ultimo con decisione di esecuzione C(2021) 6687 della Commissione del 08/09/2021;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" 2014 – 2020 (POC SPAO);

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**VISTO** il Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

**VISTO** il DPR n. 22 del 05 febbraio 2018 inerente il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";

**VISTA** la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)", in quanto applicabile;

**VISTA** la Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "Costi ammissibili per enti in house" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2011, in quanto applicabile;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'art.1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" pubblicato in G.U. n.221 del 23/09/2015 e, in particolare, gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla Disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;

**VISTO** l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016, che stabilisce che l'ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

**VISTO** l'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 150 del 2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

**CONSIDERATO** che l'Art. 1, comma 595, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per il 2017) dispone il cambio di denominazione di Italia Lavoro in ANPAL Servizi S.p.A.;

**VISTA** la Deliberazione n. 10 del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL (seduta del 7 giugno 2017) che approva il documento "Linee strategiche e di indirizzo per lo sviluppo di ANPAL Servizi s.p.a. 2017 – 2020";

**VISTO** il "Regolamento di contabilità" dell'ANPAL adottato ai sensi del D. Lgs. 150/2015 e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL con Deliberazione n. 5/2017;

**VISTO** lo statuto dell'ANPAL, adottato con DPR 26 maggio 2016 n. 108;

**VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, e in particolare l'art. 46, che prevede:

- al comma 2, modifiche agli articoli 4, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- al comma 3, nelle more delle modifiche allo Statuto conseguenti alle disposizioni di cui al comma 2, nonché della nomina del Direttore e del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL, al fine di assicurarne la continuità amministrativa, la nomina di un Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica;
- al comma 4, che, a far data dalla nomina del Commissario Straordinario di cui al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze subentri nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa e che i diritti dell'azionista siano esercitati d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale su ANPAL Servizi Spa, che opera quale società in house del Ministero medesimo e dell'ANPAL;

**VISTO** il D.P.R. del 07 giugno 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 05/07/2021 al n. 2054, con il quale è stato conferito al dott. Raffaele Tangorra l'incarico di Commissario Straordinario dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;

**VISTO** il DD 570 del 23/12/2019, con cui è stato approvato il Piano Anpal Servizi e relativo piano finanziario, inviato via mail il 26 luglio 2019 e successivamente integrato con PEC del 18/12/2019 acquisito con protocollo n. 17067 del 19/12/2019 per il periodo agosto 2019 al dicembre 2021;

**VISTO** il D.D. n. 585 del 30/12/2019 con cui si provvedeva ad impegnare, a favore di ANPAL Servizi, l'importo di € 4.180.000 a valere sul conto U.1.10.99.99.999.004 - "Anticipazioni e overbooking PON SPAO" del Fondo di Rotazione ex L. 236/93;

**VISTO** il D.D. n. 570 del 28/12/2020 con cui si provvedeva ad impegnare, a favore di ANPAL Servizi, l'importo di € 35.035.124,63 a valere sul conto U.1.10.99.99.999.004 - "Anticipazioni e overbooking PON SPAO" del Fondo di Rotazione ex L. 236/93, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle linee 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

**VISTO** il D.D. n. 602 del 31/12/2020, con cui si provvedeva ad impegnare, a favore di ANPAL Servizi, l'importo di € 18.195.886 a valere sul conto U.1.04.03.01.001 - "Trasferimenti correnti a imprese controllate del Fondo di Rotazione di cui all'art. 25 L. 845/1978 e art. 9 D.L. 236/93, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle linee 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 09/07/2021, con cui veniva approvato il piano esecutivo 2021 nonché la rimodulazione del budget finanziario del piano esecutivo 2020.

**VISTA** la richiesta di rimodulazione del budget finanziario per il PA 2021, trasmessa da ANPAL Servizi con nota prot. n. 12229 del 16/12/2021 e autorizzata con nota prot. n. 20607 del 22/12/2021;

**VISTA** la proposta di rimodulazione, estensione temporale al 31/12/2022 e integrazione economica trasmessa da ANPAL Servizi con nota prot. n. 12348 del 22/12/2021;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario n. 203 del 29/12/2021 di disimpegno, rimodulazione e approvazione della estensione temporale al 31/12/2022 del Piano Operativo di ANPAL Servizi;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario n. 37 del 01/03/2022 che rettifica il summenzionato DD 203 del 29/12/2021;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario n. 40 del 03/03/2022 di approvazione Piano esecutivo 2022 e di impegno di risorse;

**VISTA** la comunicazione tramite e-mail del 06/12/2022 con la quale ANPAL Servizi comunica i residui relativi all'annualità 2021 pari ad € 2.720.727,44;

**VISTA** la nota di ANPAL Servizi, prot. n. 14896 del 22/12/2022, con la quale sono stati comunicati i residui relativi all'annualità 2022 pari ad € 12.571.434,00;

**CONSIDERATO** il Decreto del Commissario Straordinario n. 403 del 29.12.2022 con cui si disimpegnano le risorse non utilizzate per le annualità 2021 e 2022 su citate

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario n. 405 del 29.12.2022, con il quale si è approvato il Piano Operativo 2023 trasmesso da ANPAL Servizi con nota n. 14721 del 15/12/2022;

**CONSIDERATO** il Piano Esecutivo 2023 trasmesso da ANPAL Servizi con nota n. 671 del 31/01/2023

## **DECRETA**

### **ARTICOLO 1 – Approvazione Piano esecutivo 2023**

È approvato il Piano Esecutivo 2023 trasmesso da Anpal Servizi con nota prot. n. 671 del 31/01/2023 e relativo piano finanziario, per un importo complessivo pari a € 57.923.244,04 (cinquantasettemilionevecentotremiladuecentoquarantaquattro/04), di cui:

- € 45.906.885,94 a valere sul PON SPAO

- € 12.016.358,10 a valere sul POC SPAO

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio delle linee e delle fonti di finanziamento:

SEZIONE	PROGRAMMA OPERATIVO	ASSE	PRIORITA' DI INVESTIMENTO	LINEA	Budget 2023
COORDINAMENTO	PON SPAO	1, 2,4	8.i-8.iv-8.vii-10.iv-11.i-11.ii	Coordinamento Generale	9.195.319,00
	<b>TOTALE COORDINAMENTO GENERALE</b>				<b>9.195.319,00</b>
SEZIONE 1 – SERVIZI PER IL LAVORO E RIFORMA DELLE POLITICHE ATTIVE	PON SPAO	1	8.vii	Coordinamento Sezione 1	287.378,74
	PON SPAO	1	8.vii	LINEA 1 -Governance, supporto al programma GOL, riforma delle politiche attive, rete nazionale e programmazione	682.086,51
	PON SPAO	1	8.vii	LINEA 2 - Potenziamento dei servizi per il lavoro	767.240,90
	PON SPAO	1	8.vii	LINEA 3 – Servizi e politiche per l’inclusione sociale e lavorativa dei target svantaggiati/vulnerabili	477.032,60
	PON SPAO	1	8.vii	LINEA 4 – Supporto alle Regioni per la programmazione e attuazione degli interventi previsti dalla riforma delle politiche del lavoro	15.054.104,28
	<b>TOTALE SEZIONE 1</b>				<b>17.267.843,03</b>
SEZIONE 2 - FONDO NUOVE COMPETENZE, SISTEMA DUALE E TRANSIZIONI	POC SPAO	2	10.iv	Coordinamento Sezione 2	186.564,22
	POC SPAO	2	10.iv	LINEA 5 – Qualificazione delle azioni di transizione nella scuola	546.793,98
	POC SPAO	2	10.iv	LINEA 6 – Qualificazione delle azioni di transizione nelle università e negli ITS	562.746,77
	POC SPAO	2	10.iv	LINEA 7 – Supporto allo sviluppo del Sistema Duale	563.838,21
	PON SPAO	7	AT REACT	LINEA 8 – Supporto ad ANPAL nella gestione del Fondo Nuove Competenze	4.097.283,53
	POC SPAO	2	10.iv	LINEA 9 - Supporto alle Regioni e agli attori del sistema dell’istruzione e della formazione per favorire le transizioni all’interno dei sistemi	10.156.414,92
	<b>TOTALE SEZIONE 2</b>				<b>16.113.641,63</b>
SEZIONE 3 - INTERVENTI A SUPPORTO DEI PROCESSI DI CRISI E TRASFORMAZIONE DELLE AZIENDE E DEI SETTORI	PON SPAO	1	8.i	Coordinamento Sezione 3	436.790,22
	PON SPAO	1	8.i	LINEA 10 - Interventi a supporto dei processi di crisi e trasformazione delle aziende e dei settori	856.139,39
	PON SPAO	1	8.i	LINEA 11 - Supporto alle Regioni e agli altri soggetti coinvolti per la pianificazione e l’attuazione territoriale di interventi a supporto dei processi di crisi e trasformazione delle aziende e dei settori	3.357.291,39
	<b>TOTALE SEZIONE 3</b>				<b>4.650.221,00</b>
SEZIONE 4 - SERVIZI PER LA PARITÀ DI GENERE	PON SPAO	1	8.iv	LINEA 12 - Parità di genere	633.626,30
	<b>TOTALE SEZIONE 4</b>				<b>633.626,30</b>
SEZIONE 5 – METODOLOGIE	PON SPAO	4	11.i	LINEA 13 – Metodologie	541.449,30
	<b>TOTALE SEZIONE 5</b>				<b>541.449,30</b>
SEZIONE 6 - SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI	PON SPAO	4	11.i	LINEA 14 – Sistema Informativo Unitario (SIU)	327.938,69
	PON SPAO	4	11.i	LINEA 15 – Sviluppo e gestione delle piattaforme applicative	2.113.070,72
	<b>TOTALE SEZIONE 6</b>				<b>2.441.009,41</b>
SEZIONE 7 - RAPPORTI CON LE IMPRESE, FORMAZIONE E SERVIZI DIGITALI	PON SPAO	1	8.vii	LINEA 16 – Rapporti con le imprese	722.911,67
	PON SPAO	1	8.vii	LINEA 17 – Sviluppo delle competenze degli operatori	511.904,80
	PON SPAO	1	8.vii	LINEA 18 – Formazione digitale, service design, community	674.951,63
	<b>TOTALE SEZIONE 7</b>				<b>1.909.768,10</b>
SEZIONE 8 - STUDI E RICERCHE	PON SPAO	1-4	8.vii-11.i-11.ii	Coordinamento Sezione 8	538.701,58
	PON SPAO	1-4	8.vii; 11.i	LINEA 19 – Applicazioni di Data Science	605.143,98
	PON SPAO	4	11.ii	LINEA 20 – Benchmarking nazionale e internazionale	643.846,23
	PON SPAO	1	8.vii	LINEA 21 - Monitoraggio e valutazione delle politiche attive del lavoro	868.389,65
	<b>TOTALE SEZIONE 8</b>				<b>2.656.081,44</b>
SEZIONE 9 - SUPPORTARE LA COMUNICAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	PON SPAO	5	12.i	LINEA 22 - Attività di comunicazione e realizzazione eventi	2.514.284,82
	<b>TOTALE SEZIONE 9</b>				<b>2.514.284,82</b>
	<b>TOTALE A VALERE SUL PON SPAO</b>				<b>45.906.885,94</b>
<b>TOTALE A VALERE SUL POC SPAO</b>				<b>12.016.358,10</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO PE 2023</b>				<b>57.923.244,04</b>	

## **ARTICOLO 2 – Contributo**

La copertura finanziaria è assicurata come segue:

**a)** per un importo complessivo pari a € 13.915.510,62, derivante da residui sulle linee dei piani 2021 e 2022 a valere sul PON SPAO e sul POC SPAO ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario n. 403 del 29/12/2022, così ripartiti:

- € 8.552.678,62 a valere sul PON SPAO

- € 5.362.832,00 a valere sul POC SPAO

**b)** Per il restante importo di € 44.007.733,42, sono impegnati:

- € 37.354.207,32 a valere sul PON SPAO

- € 6.653.526,10 a valere sul POC SPAO

## **ARTICOLO 3 – Rimodulazione delle attività**

1. Anpal Servizi, in caso di comprovata necessità ed entro 30 giorni dal termine indicato per l'ultimazione delle attività di cui all'articolo 4, ha facoltà di presentare richiesta di rimodulazione delle linee di intervento motivata e documentata. Anpal si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte ai fini della approvazione della rimodulazione, fermi restando i termini stabiliti dall'art. 6 per la rendicontazione delle spese.
2. Tutte le rimodulazioni delle singole linee devono essere preventivamente comunicate ed espressamente autorizzate da Anpal ad eccezione delle variazioni all'interno della medesima macrovoce di spesa e delle variazioni tra macrovoci di spesa inferiori o uguali al 20% calcolato sulla macrovoce d'importo minore tra quelle in variazione, fermo restando il totale complessivo del progetto, degli assi e delle priorità di investimento. Tali variazioni non necessitano di autorizzazione ma vanno in ogni caso preventivamente comunicate all'AdG.
3. Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività dovrà essere preventivamente autorizzata da Anpal su espressa richiesta di Anpal Servizi, pena il mancato riconoscimento dei relativi costi. Le variazioni relative alle risorse umane impiegate devono parimenti essere comunicate preventivamente all'Agenzia e si intendono approvate, per silenzio assenso, decorsi 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
4. In materia di ammissibilità dei costi, si applica la normativa nazionale di cui al DPR 22 del 05 febbraio 2018 e nelle more dell'emanazione della Circolare relativa ai "Costi ammissibili per Enti in House" per la Programmazione 2014-2020, si intende applicato, quanto previsto dalla Circolare 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "Costi ammissibili per Enti in House" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15/01/2011 e successive modificazioni, compatibilmente con le disposizioni previste dai vigenti Regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale applicabile.

## **ARTICOLO 4 – Programmazione e realizzazione delle attività**

1. Le attività saranno realizzate dal 01/01/2023 e si concluderanno il 31/12/2023. e le relative spese, a carico del PON ai sensi dell'art. 65 del Regolamento UE n. 1303/2013 e s.m.i., dovranno essere sostenute e pagate improrogabilmente entro e non oltre la data di chiusura delle attività (31/12/2023) e rendicontate entro i 2 mesi successivi alla chiusura delle stesse.
2. Eventuali spese che in considerazione della loro natura o per comprovate ragioni sopravvenute saranno sostenute dopo la scadenza del 31.12.2023, previa rimodulazione dell'allocazione finanziaria, potranno essere poste a carico del POC SPAO. Limitatamente a tale eventuale fattispecie, la rendicontazione potrà avvenire nei sei mesi successivi alla chiusura delle attività.
3. L'ANPAL attiverà un apposito monitoraggio con cadenza trimestrale per verificare l'andamento delle attività e della spesa e adotterà se necessario i provvedimenti volti ad assicurare l'effettiva realizzazione dell'intervento e delle spese nel rispetto dei termini comunicati.

## **ARTICOLO 5 – Affidamento di attività a enti terzi**

In materia di affidamento di attività a enti terzi, Anpal Servizi è tenuta ad osservare le norme comunitarie e le disposizioni del D. Lgs. N. 50/2016 relativo agli appalti pubblici e per quanto pertinenti alle Circolari del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009 e n. 40 del 7 dicembre 2010.

## **ARTICOLO 6 – Rendicontazione ed erogazione del contributo**

1. Anpal provvederà ad erogare il contributo di cui all'art. 2 del presente decreto con le modalità di seguito previste:
  - a) Una quota pari al 40% del contributo annuale previsto per l'annualità 2023 e per ciascuna delle attività di cui alla tabella dell'art. 2, sarà erogato in anticipazione, a richiesta di Anpal Servizi. A tale richiesta dovrà essere allegata la presentazione di una relazione attestante l'intervenuto avvio delle attività e la presentazione del Piano esecutivo annuale dettagliato;
  - b) i pagamenti intermedi saranno effettuati, previa presentazione delle domande di rimborso da parte di Anpal Servizi; essi riguardano il rimborso delle spese approvate per la parte eccedente la somma già erogata a titolo di anticipo;
  - c) a seguito della presentazione del riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (c.d. rendiconto generale) e sulla base delle risultanze delle relative verifiche, di cui al successivo art. 7, sarà erogato il restante importo a saldo, tenuto conto degli esiti riportati nella notifica di decisione definitiva della relativa annualità.
2. Gli eventuali recuperi possono essere effettuati in compensazione con le somme dovute, a titolo di anticipazione, rimborso o saldo.
3. In particolare, ai fini dell'erogazione del contributo di cui ai punti 2 e 3, Anpal Servizi dovrà presentare ad Anpal, con cadenza mensile per quanto riguarda le spese relative al personale, trimestrale per tutte le altre tipologie di spesa, domande di rimborso firmate digitalmente dal legale rappresentante contenenti il riepilogo delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 125 del Reg. UE 1303/2013; le stesse dovranno essere caricate sul sistema informativo SIGMASPAO e SIGMAPOC e trasmesse mediante PEC. Contestualmente alla presentazione delle domande di rimborso dovrà essere fornita la relativa documentazione prevista dalla Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "Costi ammissibili per enti in house" pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2011 e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del nuovo testo. Tutti i documenti dovranno essere inseriti da Anpal Servizi nel supporto informatico SIGMASPAO e SIGMAPOC fornito da Anpal.
4. Con cadenza trimestrale, Anpal Servizi dovrà trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento delle attività.
5. In particolare, alla relazione di attività di cui sopra dovranno essere allegati, in formato digitale, tutti i prodotti realizzati previsti per ciascuna linea del piano esecutivo approvato, secondo le scadenze previste. Tale documentazione dovrà essere inviata ad Anpal entro i 40 giorni successivi dalla chiusura del trimestre di riferimento.
6. Con apposita richiesta e per particolari esigenze, Anpal potrà richiedere l'invio a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate ad Anpal Servizi.

## **ARTICOLO 7 – Controlli di primo livello**

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 6, i rimborsi da parte dell'Amministrazione avverranno a seguito di positivo controllo on desk delle domande di rimborso prevenute e della documentazione allegata e inserita sul sistema informatico SIGMA SPAO e SIGMA POC.
2. Successivamente alla verifica on desk, attraverso una metodologia campionaria, saranno effettuate, sugli originali della documentazione giustificativa, delle verifiche in loco e ogni altro controllo previsto dalla Circolare n. 40 del 07/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "Costi ammissibili per

enti in house” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 Gennaio 2011 e successive modifiche, nelle more dell’adozione del nuovo testo, nonché ai sensi della normativa comunitaria e nazionale applicabile. L’iter della verifica è gestito da parte dell’UF Controlli secondo tempistiche compatibili ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nel rispetto di quanto previsto dal manuale delle procedure adottato dall’Autorità di Gestione con nota prot. n. 15722 del 18 novembre 2022.

3. Qualora la relativa domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica in loco, i termini per l’espletamento delle verifiche si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.
4. In ogni caso Anpal Servizi dovrà inviare nei termini indicati da Anpal i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.
5. Il riconoscimento definitivo delle spese sostenute delle attività realizzate sarà comunque subordinato all’esito delle verifiche amministrativo-contabili a saldo di cui al successivo art. 8.

### **ARTICOLO 8 – Chiusura delle attività**

1. Nel semestre successivo all’annualità del piano, Anpal Servizi dovrà presentare all’Anpal il riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (cosiddetto rendiconto generale), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.
2. Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti, i termini per l’espletamento della verifica si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.
3. In ogni caso Anpal Servizi dovrà inviare nei termini indicati dall’Anpal i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.
4. All’esito del completamento delle verifiche di gestione, l’Amministrazione procederà alla notifica di decisione definitiva e alla liquidazione del saldo, di cui all’art. 6 punto 3, se dovuto.

### **ARTICOLO 9 – Termini per la conservazione dei documenti**

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese in originale secondo quanto previsto dalla Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, “Costi ammissibili per enti in house” pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2011 e successive modifiche, nelle more dell’adozione del nuovo testo, nonché ogni altro documento relativo al piano dovranno essere conservati ai sensi dell’art.140 del Reg.n.1303/2013 al quale integralmente si rinvia e esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

### **ARTICOLO 10 - Contabilità separata**

Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 125, paragrafo 4, lettera b) del Reg. 1303/2013, Anpal Servizi dovrà assicurare - nell’ambito della propria organizzazione contabile e finanziaria - l’utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall’intervento.

### **ARTICOLO 11 - Irregolarità**

1. Anpal Servizi si impegna a segnalare tempestivamente ad Anpal eventuali errori materiali e irregolarità commessi nell’attuazione del Piano.
2. In caso di irregolarità, come definita ai sensi del dall’art. 2, punto 36, del Regolamento (CE) 1303/2013 del 17/12/2013, Anpal procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali.



## **ARTICOLO 12 – Monitoraggio e valutazione**

1. Al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del piano, Anpal Servizi dovrà fornire all'AdG:
2. le informazioni, anche mediante l'utilizzo del SIGMA SPAO e SIGMA POC, sui risultati e sugli effetti prodotti per la valorizzazione degli indicatori del programma ed ogni informazione richiesta sulle attività;
3. tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto di valutazione del Programma, del Rapporto di attuazione annuale e del Relazione di attuazione finale del PON e del POC;
4. ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione del Programma.

## **ARTICOLO 13 – Previsioni di spesa**

1. Oltre alla trasmissione dei dati di monitoraggio, e ai fini degli adempimenti relativi al meccanismo di disimpegno automatico di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 136 Anpal Servizi si impegna inderogabilmente ad inviare, a cadenza trimestrale, anche le previsioni di spesa dettagliate secondo le modalità già previste dall'Anpal.
2. Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'AdG può richiedere l'invio di dette previsioni a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate ad Anpal Servizi.

## **ARTICOLO 14 – Comunicazioni ufficiali del Piano**

1. Anpal Servizi è tenuta a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso. In particolare, Anpal Servizi dovrà osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione, secondo le indicazioni rese disponibili da Anpal.
2. Tutte le comunicazioni relative al Piano dovranno essere inviate ad Anpal e dovranno essere redatte includendo i seguenti riferimenti: Fondo di finanziamento, Decreto di Finanziamento, Piano/attività, Annualità.

## **ARTICOLO 15 – Utilizzo di materiale cartaceo ed informatico**

L'eventuale utilizzo del materiale cartaceo ed informatico, elaborato da Anpal Servizi nell'ambito delle attività di cui al presente Atto per usi ad esse non strettamente legati, dovrà essere autorizzato da Anpal.

## **ARTICOLO 16 – Rispetto dei principi orizzontali**

1. Anpal Servizi si impegna a promuovere il rispetto della parità di genere e delle pari opportunità nella gestione e nella realizzazione delle attività.
2. Anpal Servizi è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. Anpal Servizi si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e alla zona di svolgimento delle attività.

## **ARTICOLO 17 - Divieto di cumulo**

Anpal Servizi garantisce che non sussiste un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso a valere su altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione e si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività.

## **ARTICOLO 18 – Rinvio**

1. Per quanto non modificato dal presente Decreto si fa rinvio e a quanto previsto dal manuale delle procedure adottato dall'Autorità di Gestione con nota prot. n. 15722 del 18 novembre 2022, nonché alla vigente normativa nazionale e comunitaria per quanto non previsto.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell'ANPAL [www.anpal.gov.it](http://www.anpal.gov.it)

Raffaele Tangorra  
*(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*